

TRIBUNALE ROMA

13 DICEMBRE 1985

PRESIDENTE: PELAGGI
 ESTENSORE: DEL GIUDICE
 IMPUTATI: MOLA E ALTRI

**Radiotelevisione e servizi
 radioelettrici • Emittenti
 televisive private •
 Interconnessione funzionale •
 Reato • Insussistenza.**

L'interconnessione funzionale attuata attraverso l'utilizzazione contemporanea delle video-cassette da parte di più emittenti televisive non eccedenti ognuna l'ambito locale, pur realizzando in pratica un « circuito nazionale » o « quasi nazionale », non può tuttavia comportare una responsabilità penale in assenza di specifica correlazione normativa. Il fatto non è infatti previsto dalla legge come reato.

**INTERCONNESSIONE
 TELEVISIVA
 FUNZIONALE
 E PRINCIPIO
 DI LEGALITÀ**

1. Quali che siano stati gli intenti che hanno indotto alcune imprese di emit-

tenza radiotelevisiva privata a porsi in concorrenza con l'ente di stato istituito all'uopo, certo è che tale nuovo fenomeno ha originato una serie di problematiche economiche, sociali ed in particolar modo giuridiche di non agevole soluzione.

La sentenza che qui si commenta non è che un esempio di una nutrita serie di occasioni delle quali la giurisprudenza si è occupata; di ciò si può avere una chiara percezione sol che si sfoglino le riviste giuridiche interessate da questo tema dell'ultimo decennio.

Il definire i contorni di una disciplina legale relativa ad una fattispecie concreta di recente configurazione è, di per sé, compito ingrato stante l'estrema difficoltà di cogliere, sin dall'inizio, i tratti caratteristici che la connotano. A questo disagio, per così dire connaturato all'originalità del problema, si deve aggiungere, per ciò che concerne il caso in esame, lo scarso ausilio che si può ottenere dalla lettura delle norme che lo regolano.

La materia si presenta piuttosto ingarbugliata anche, ed in particolar modo, per la frammentaria e tumultuosa produzione legislativa che ad essa si riferisce. A ciò aggiungasi che, nel pur breve arco di tempo che ci separa dall'insorgere della questione, la Corte Costituzionale ha avuto modo di interessarsi al problema diverse volte. Il che, come sempre più di sovente accade, anziché costituire un apporto di chiarezza, ha contribuito, causa l'oscillare delle posizioni assunte, ad alimentare dubbi ed interrogativi nel già non agevole compito dell'interprete.

A tutto ciò aggiungasi una giurisprudenza alquanto oscillante. Varie in proposito sono state le pronunce assolute¹, i decreti di archiviazione², le sentenze di condanna³.

Si avverte l'esigenza quindi, preliminarmente al commento della sentenza, di accennare ai dati normativi rilevanti ai fini di questo scritto, nonché di procedere ad una breve disamina delle pronunce della Corte Costituzionale di maggior interesse.

L'elemento caratterizzante la base normativa cui riferirsi in questo campo è dato dalla assoluta inorganicità. Molti dei problemi della cui soluzione è stato investito il Tribunale che ha emanato la

* Il testo della sentenza, assieme alle decisioni Pret. Torino 22 gennaio 1986 e Trib. Torino 31 gennaio 1986, è pubblicato in questa *Rivista*, 1986, 523.

¹ V. tra le altre Pret. Milano 18 ottobre 1983, in *Foro it.*, 1984, II, 83.

² Pret. Perugia 20 ottobre 1984, *ibid.*, 544; Pret. Firenze 25 settembre 1984; Pret. Pescara 7 giugno 1983; Pret. Portici 20 novembre 1982.

³ Pret. Roma 20 luglio 1984, *ibid.*, 508; Pret. Genova 19 gennaio 1984 e Pret. Palermo 29 ottobre 1983, *ibid.*, 269; Pret. Palermo 1° giugno 1982, *ibid.*, 1984.

sentenza a cui accede questa nota, tragono origine dalla persistente inerzia legislativa in materia.

Inerzia che, è inutile nasconderselo, si deve anche e maggiormente alla difficoltà di operare scelte politiche che, almeno per quanto concerne le norme penali, risulterebbero di scarsa popolarità in un sistema, come il nostro, informato e plasmato dal principio, sancito anche a livello costituzionale, per il quale è da ritenersi lecito tutto ciò che non sia espressamente vietato (art. 25 Cost.; art. 1 cod. pen.).

2. Il riferimento normativo da cui muovere i passi ai fini di un'analisi sul tema è dato dal d.P.R. n. 156/1973, meglio conosciuto con il nome di « Codice Postale », contenente la regolamentazione del sistema radio-televisivo. Con esso non solo il legislatore, ma anche la Corte Costituzionale hanno palesato che, sulla scorta del rilievo tecnico relativo alla limitatezza di fatto dei canali utilizzabili, l'attività di trasmissione radio-televisiva doveva essere destinata, in regime di libera iniziativa, quanto meno all'oligopolio. Ciò per legittimare ed anzi rendere necessario l'affidamento della gestione esclusiva in monopolio alla S.p.A. « RAI Radio Televisione Italiana » del sistema radiotelevisivo in ragione del « preminente interesse generale » di tale servizio.

Tale avocazione in esclusiva dei servizi televisivi ad una società a capitale statale si è giustificato dal presupposto, accettabile in astratto ma tutto da dimostrare sul piano concreto, che essa fosse in grado, più e meglio di ogni altro soggetto privato, di assicurare la obiettività, l'imparzialità, la completezza e la continuità di un servizio così importante su tutto il territorio nazionale.

In sostanza si è legittimata la costituzione di un monopolio nei servizi via etere certamente preclusivo dell'altrui libertà di manifestazione del pensiero di cui al comma 1 dell'art. 21 della Costituzione, invocando a giustificazione di ciò irrinunciabili ed inderogabili ragioni di utilità sociale (art. 43 della Costituzione).

Ai sensi dell'art. 195 del citato codice postale, il fatto di colui che installa, stabilisce ed esercita un impianto di telecomunicazione senza concessione od auto-

rizzazione è passibile di sanzioni. Il predetto articolo, a seguito della declaratoria di parziale incostituzionalità operata dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 225 e 226/1974 in riferimento alle stazioni trasmettenti estere ed i servizi televisivi via cavo in ambito locale, ha subito una novellazione ad opera dell'art. 45 legge 103/75 la cui sorte, com'era d'altronde prevedibile, non si discostò da quella dell'originario art. 195 quanto a valutazione della Consulta che dichiarò, anche per il testo novellato, la sua parziale illegittimità costituzionale (C. Cost. n. 202/1976).

Il duplice interessamento della Corte Costituzionale all'articolo in esame è stato latore di un ulteriore aggravamento della già incerta portata applicativa di detta norma. Si legge, infatti, nel dispositivo della sentenza n. 202/1976 che la Corte « dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 legge 103/75 nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, la installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva non eccedenti l'ambito locale ».

L'incostituzionalità espressa nei confronti dell'art. 45 legge 103/75 si riflette, indirettamente, sull'art. 195 d.P.R. 156/73 che l'art. 45 citato aveva sostituito.

Il giudizio della Corte si è limitato dunque, come è nelle previsioni e nei compiti di questo organo, a dichiarare la non legittimità costituzionale di una norma di legge, rinviando al legislatore il compito di provvedere ad una nuova regolamentazione normativa le cui direttive di fondo si trovano precisate nella sentenza suddetta.

3. Malgrado già dieci anni siano trascorsi dalla stesura di quella sentenza, l'auspicato e « necessario » intervento del legislatore non si è avuto. Questa omissione ha determinato una situazione al tempo stesso insostenibile ed inammissibile.

Su un punto occorre fermare l'attenzione: la decisione della Corte Costituzionale che ha sancito l'illegittimità dell'art. 45 legge 103/75 non rende immediatamente applicabili, ad avviso di chi scrive, le sanzioni penali previste per ipotesi diverse sia pure analoghe. Que-

sta considerazione trova un valido ed autorevole sostegno in quanto è stato sostenuto ed affermato dalla Corte stessa laddove al paragrafo 5 della citata sentenza n. 202 del 1976 si legge: « ...sarebbero inapplicabili sanzioni penali previste per ipotesi diverse anche se analoghe ».

Di importanza centrale risulta a questo punto la valutazione che si deve dare a questo tipo di pronuncia della Corte Costituzionale.

La miglior dottrina pubblicistica costituzionale definisce queste sentenze di natura « manipolativa additiva ». Più precisamente, una sentenza è « manipolativa » allorché « non si limita a far conseguire un mero effetto ablativo »; è, poi, « additiva » nel senso che la Corte « ha letto la disposizione impugnata scomponendola, mediante una funzione, in una parte già espressa, e ritenuta legittima ed in una parte ad essa aggiunta che viene colpita da incostituzionalità ».

Se si accettano dunque le considerazioni svolte in precedenza vien da sé che non si può concordare con quella parte dei giudici di merito che hanno attribuito la forza ed il valore di legge ordinaria, quando non addirittura costituzionale, alle decisioni della corte.

Appare a noi invece più conforme ad un sistema giuridico evoluto limitare la funzione della Corte al semplice dichiarare la conformità, ovvero la non conformità, della norma denunciata ai dettami costituzionali; nel caso in cui la corte si esprima nel senso della non conformità, la norma censurata cesserà di esistere dal giorno successivo alla pubblicazione di detta decisione (art. 136 della Costituzione). Il compito di ridefinire una fattispecie criminosa a seguito di una sentenza di accoglimento parziale resta comunque attribuito al legislatore.

A questo proposito soccorre, con l'autorità che gli è propria, la Suprema Corte di Cassazione che al riguardo si è espressa con incisivo nitore statuendo in particolare « che le sentenze di parziale incostituzionalità di una norma penale, con portata additiva o manipolativa, non possono vincolare il giudice ordinario per la parte relativa all'integrazione del *praeceptum* o della *sanctio legis*, vi-

gendo al riguardo il principio di stretta legalità. Questo infatti esige che la delimitazione della fattispecie incriminatrice sia affidata al Parlamento, ossia all'organo costituzionale che più direttamente costituisce espressione della sovranità e della volontà popolare »⁴.

Si desume chiaramente dalla sentenza che si è parzialmente riportata, la conferma del consolidato insegnamento della Suprema Corte in tema di modifica del diritto positivo vigente; non può essere avvocato alla Corte Costituzionale, se non stravolgendo le norme fondamentali della Costituzione, il compito primario e fondamentale del Parlamento di legiferare.

Le funzioni della Corte Costituzionale, peraltro anch'esse di fondamentale importanza sono invece tipicamente interpretative.

A questo proposito è previsto dall'art. 136 della Costituzione che ogni decisione della Consulta sia comunicata al Parlamento di modo tale che quest'ultimo sia posto a conoscenza del giudizio espresso e possa provvedere con la massima sollecitudine possibile a colmare quei vuoti eventualmente creatisi nel sistema giuridico nazionale.

Tutto questo appare perfettamente in linea con il principio di stretta legalità, conquista irrinunciabile di ogni moderno stato di diritto, in base al quale non è consentita la devoluzione ad organi diversi da quelli investiti dalla carta costituzionale di una funzione primaria come quella legislativa se non nelle forme e nei casi espressamente previsti.

4. Che fare dunque in assenza di una normazione al riguardo? Si può ammettere alla luce di quanto si è scritto che il giudice, tenuto ad applicare la legge al caso concreto e quindi interprete della legge, si surroggi al legislatore inerte attribuendosi il compito di colmare le lacune del sistema giuridico? E più precisamente si può ritenere compatibile con i principi fondamentali della certezza del diritto e del conseguente divieto di analogia l'aspirazione alla completezza del diritto?

La risposta agli interrogativi che si sono posti costituisce un *prius* nell'analisi dell'interprete.

Per quanto ci riguarda la soluzione da preferire è l'adesione, sempre e comun-

⁴ Cass. 22 novembre 1974, in *Foro it.*, 1975, II, 136.

que, al principio di stretta legalità. In un campo come quello penale, dove la completezza è solo apparente essendo lecito ogni comportamento non espressamente vietato, la strada dell'analogia deve fatalmente arrestarsi di fronte ad una norma penale.

Del resto la Corte Costituzionale con la sentenza 21 luglio 1981, n. 148 non fa che avallare tale tesi laddove torna a rilevare « ...sia per quanto riguarda i mezzi usati, sia per quanto riguarda l'ambito e le modalità di esercizio delle trasmissioni sono materia devoluta alla regolamentazione legislativa... ».

La complessa questione sulla quale è stato chiamato a giudicare il Tribunale di Roma si risolve in sostanza nello spazio che residua al Giudice; nella specie il problema che si pone è relativo alla determinazione dell'« ambito locale » inteso come limite di liceità degli impianti radio-televisivi via etere gestiti dai privati.

La sentenza del Tribunale di Roma critica, e a ragione, l'assunto pretorile laddove ritiene rientrare nel dovere-potere del giudice determinare l'ampiezza del concetto di ambito locale. Di conseguenza, allo stesso modo in cui è preclusa la facoltà di determinare l'ambito si deve negare al giudice ogni possibilità di rilevare l'eccedenza di tale estensione.

Orbene, non è senza dubbio criticabile l'assunto di alcuni pretori per cui si assiste oggi ad un cammino verso sistemi di concentrazione oligopolistici: concentrazione la cui formazione è avversata dalla stessa Corte Costituzionale. È a tale proposito che da più parti si è delineata e sollevata la distinzione tra interconnessione strutturale, consistente in una catena di impianti collegati mediante ponti radio capaci di trasmettere su tutto il territorio nazionale, ed interconnessione funzionale che si ha allorché diverse stazioni emittenti trasmettono lo stesso programma preregistrato mediante il sistema della c.d. « cassettazione ».

Illecite le prime, ma lecite le seconde in base all'assunto per cui il limite va riferito alla potenza degli apparecchi radiotrasmettenti e non al contenuto dei programmi, stante al riguardo la libertà di manifestare il pensiero con ogni mezzo.

Il Tribunale riconosce perfettamente che questo metodo di « cassettazione »

comporta in pratica la creazione di un « circuito nazionale » o « quasi nazionale », ma vuole tener ben distinta l'effettiva realtà da una possibile responsabilità penale, inconcepibile in assenza di una specifica normativa giustificatrice di tale addebito.

Il giudice di prima istanza comunque escludeva nel caso l'applicabilità della scriminante di cui all'art. 21, comma 1 della Costituzione, ex art. 51 cod. pen. trattandosi di programmi non elaborati in « proprio »; tesi questa completamente sovvertita dal Tribunale, il cui accoglimento indurrebbe fatalmente a conseguenze abberanti, quali quella di accordare tale libertà espressiva solo a coloro che siano in grado di elaborare un pensiero originale.

Anche su questo punto quindi il Collegio giudicante non si trova a condividere gli assunti del giudice di prima istanza.

In definitiva, essendo l'art. 195 d.P.R. 156/73, così come novellato dall'art. 45 legge 103/75 in relazione alle sentenze della Corte Costituzionale 202/76 e 48/81, non più in vigore e non avendo il giudice alcuna facoltà di individuare, in assenza di una previsione legislativa, l'estensione del c.d. « ambito locale », altro non restava al Collegio giudicante che esprimersi con una pronuncia assolutoria per non essere il fatto previsto dalla legge come reato.

È opportuno comunque considerare che gli assunti del Collegio sono avallati dalle stesse pronunce della Corte Costituzionale; la sent. 237/84 ribadiva il diritto, già consacrato nella sent. 202/76, di iniziativa privata all'installazione e all'esercizio di impianti per la trasmissione via etere di programmi televisivi su scala locale, che per l'effetto era completamente libera in quanto svolgiti « in regime di totale carenza legislativa ».

Con ciò non si vuole assolutamente negare l'evidenza allorché, postisi di fronte ad un televisore, ci si avveda come questo sistema di « interconnessione funzionale » altro non sia che un *escamotage* per aggirare la legge. Legge che peraltro, è bene sottolinearlo, al momento non è stata ancora varata.

5. Quindi, seppure è riprovevole l'inerzia del legislatore, seppure è riprove-

vole il fatto che questa inerzia ad altri non giovi se non alle stesse stazioni operanti l'interconnessione funzionale, determinando una situazione che meglio non può definirsi che come « anarchia dell'etere », non per tutto ciò necessariamente la soluzione deve individuarsi nell'indiscriminata punizione di chichessia.

Del resto questo convulso e caotico proliferare di emittenti radiotelevisive private ha attribuito all'art. 195 del codice postale un'importanza ed un ruolo dominante che va ben al di là di quanto previsto e prospettato. Ed il discorso non vale solo per il campo penale, ma anche per quello civile, soprattutto in occasione di controversie vertenti su temi quali la responsabilità aquiliana, la concorrenza sleale e la tutela possessoria.

L'eco portata dall'emanazione di una serie di provvedimenti di sequestro operati da vari pretori in tutta la penisola non solo si è riversata sui giornali, ma ha anche avuto risonanza in ambiti governativi, destando sia pure provvisoriamente un legislatore il cui sonno era ormai acquisito.

È così che nasce il D.L. 694/1984 (c.d. decreto Berlusconi) poi non convertito in legge a cui farà subito seguito un altro d.l. (d.l. 6 dicembre 1984 c.d. Berlusconi-bis convertito con modificazioni nella legge n. 10/85)⁵ che riprodurrà nella sostanza il contenuto del primo. A parte ogni rilievo critico riguardo al mezzo utilizzato dal governo in una materia che non presenta alcuno dei caratteri « di particolare necessità ed urgenza » necessari per l'adozione di un decreto legge, numerose sono state le questioni di legittimità costituzionale sollevate da alcuni pretori⁶ in relazione al contenuto del d.l. stesso; non ultima quella della discriminazione nei confronti di coloro che alla data del 1° ottobre 1984 vuoi per difetto di concessione, vuoi per difetto di apparati, ricetrasmitti-

tenti, non erano per così dire entrati nell'ambito del *broadcasting*. Ne risulterebbe leso non solo il diritto di eguaglianza di cui all'art. 3, ma anche quello di iniziativa privata sancito dall'art. 41.

Ed è qui che si innesta quell'ulteriore problematica oggetto della presente sentenza, individuata come *ius superveniens*. Si parla in particolare dell'operatività dell'art. 3, comma 3, d.l. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni in legge 4 febbraio 1985, n. 10 secondo il quale « è consentita la trasmissione ad opera di più emittenti dello stesso programma pre-registrato, indipendentemente dagli orari prescelti ».

I giudici del Tribunale hanno preso in considerazione il problema solo marginalmente; a loro giudizio, infatti, l'intera questione andava risolta sulla base della normativa precedente il decreto legge. Del tutto irrilevanti si prospettano quindi per il collegio quelle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla difesa RAI e relative a detto decreto legge.

6. Sul problema dell'operatività e portata temporale dell'art. 3, comma 3 diversi pareri *pro veritate* di illustri professori⁷ erano stati prodotti dalla difesa. Tutti concordavano sul fatto che la temporaneità o provvisorietà della disciplina riguardava solo i primi due commi dell'art. 3, e non il comma 3 regolante la c.d. « interconnessione funzionale ».

Il tutto nasceva dal problema se il limite temporale contenuto nel comma 1 dello stesso art. 3 (« sino all'approvazione della legge generale sul sistema radiotelevisivo e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è consentita la prosecuzione dell'attività delle singole emittenti radiotelevisive private con gli impianti di radiodiffusione già in funzione alla data 1° ottobre 1984, fermo restando il divieto di determinare situazioni di incompatibilità con i pubblici servizi ») fosse applicabile o meno al comma 3 dello stesso art. 3.

Orbene, conviene anticipare come la soluzione offerta dagli illustri studiosi, e pienamente condivisa dalla scrivente, giunge ad una soluzione negativa.

Una diversa soluzione comporterebbe delle conseguenze aberranti non ultima quella che, allo scadere dei 6 mesi, qua-

⁵ Vedila in questa *Rivista*, 1985, 404.

⁶ V. tra gli altri Pret. Torino (ord.), 25 febbraio 1985, in *Foro it.*, 1985, II, 231.

⁷ V. Parere F. VASSALLI; Parere T. PADOVANI da cui anche T. PADOVANI, *Il governo penale dell'etere*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1985, I, 9; nonché v. C. CHIOLA, *Gli effetti del regime provvisorio per le emittenti radiotelevisive private*, in questa *Rivista*, 1986, 1.

lunche attività radiotelevisiva privata diverrebbe per ciò solo illegittima; e ciò in contrasto con le ripetute pronunce della Corte Costituzionale sul tema.

Del resto il fatto stesso che si domandi ad una legge generale l'assetto della materia, presuppone che l'esercizio dell'attività radiotelevisiva privata sia considerato lecito; per non considerare poi il comma 4 dello stesso art. 3 il quale, nel prevedere un tempo minimo per le TV private da dedicare alla proiezione di film nazionali e CEE, prescrizione temporale che dal 1° luglio 1986 dovrà necessariamente aumentare nella misura del 40%, presuppone che l'attività radiotelevisiva privata a quella data sia perfettamente non solo lecita, ma operante.

Il legislatore quindi ben ha supposto operanti ed esistenti le emittenti televisive private, le ha considerate legittime ed in particolar modo ha sancito la legittimità della c.d. « interconnessione funzionale » operata con il metodo della « cassettazione » e della messa in onda simultanea.

Con questo decreto legge quindi il legislatore ha voluto, nelle more e nell'attesa di una legge generale di disciplina del sistema radio-televisivo, sancire la legittimità di una realtà già di fatto esistente ed operante; legittimità e liceità chiaramente limitate all'ambito locale.

La liceità pregressa di tale attività si deduceva in campo penale dalla inesistenza di una norma che espressamente la prevedesse come reato: si parla a tal proposito di « fatto penalmente indifferente » che in tanto rimane tale in quanto non intervenga una norma esplicita che lo contempra come reato.

E allora, si potrebbe commentare, quale lo scopo di questo decreto legge?

7. La risposta non può che trarsi dal sistema. Prescindendo in questa sede da possibili implicazioni di natura squisitamente politica che possono aver spinto per l'approvazione di tale testo legislativo, non può revocarsi in dubbio che gli scopi del governo siano stati vari: primo fra tutti la necessità di legittimare con un intervento legislativo un'attività fino ad allora rimasta per così dire « ibrida », cioè né espressamente vietata, ma neanche autorizzata.

In secondo luogo la consapevolezza di dover porre un freno all'indiscriminata proliferazione di piccole emittenti radiotelevisive private e ciò anche in considerazione della limitatezza dei canali utilizzabili, bloccando un eccessivo sviluppo in attesa della riforma; venivano a tal uopo legittimate tutte le emittenti di fatto esistenti ed in funzione alla data del 1° ottobre 1984.

E, come terzo e precipuo scopo, il governo voleva auto-imporsi un limite, sia pure ordinatorio (come in effetti il tempo doveva dimostrare) entro il quale provvedere alla nuova regolamentazione della materia. Una legge doveva essere emanata in un termine di circa 6 mesi.

Ed allora tanto più assurdo può considerarsi il limite di sei mesi relativo ad una pretesa legittimità temporanea dell'emittenza televisiva privata, quanto più ci si soffermi a considerare come non si può far dipendere la decadenza di una facoltà costituzionalmente garantita ed un privato allo scadere di un termine, il cui decorso non può, per ovvie ragioni istituzionali, essere allo stesso privato imputato.

Al Parlamento solo tale decadenza è da attribuire ed imputare. Ma su tale problema l'odierna sentenza non ha ritenuto opportuno soffermarsi: il tutto va risolto in base alla normazione precedente e, soprattutto, sulla scorta dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico nazionale.

La sentenza cui questa nota accede, ha senza dubbio determinato un consolidamento della tesi propugnata; non tale però da determinare a pochi giorni dalla sua pubblicazione nuovi fenomeni di oscuramento⁸ volti a paralizzare ipotesi di interconnessione funzionale, quella stessa interconnessione funzionale da questa sentenza assunta a « fatto penalmente indifferente ».

Nelle more della stesura è intervenuta una notizia che potrebbe rivoluzionare completamente la materia, rendendo obsoleto ed inutile quanto fin qui considerato.

Ci si riferisce alla notizia gridata a viva voce nei quotidiani dell'avvenuto ac-

⁸ Come quello disposto per il Piemonte dal Pretore di Torino con decreto 22 gennaio 1986 in questa *Rivista*, 1986, 528.

cordo politico sull'emanazione della tanto attesa legge regolamentatrice del sistema radiotelevisivo privato.

Gli accordi sono intervenuti in sede politica, ma il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni ha precisato che in un termine brevissimo porterà il progetto di legge all'esame del Consiglio dei Ministri.

Tra le varie innovazioni risalta a chiarì toni la concessione della trasmissione in diretta per le TV private, ovvero la

c.d. interconnessione purché, e ciò nel rispetto della legislazione *antitrust*, ciascun gruppo finanziario non controlli più di due emittenti televisive, pena la non concessione della « diretta ».

A questo punto, qualora la legge, come in definitiva sembrerebbe, venisse approvata, cadrebbero nel nulla (cosa che ci auspichiamo avvenga anche in tempi brevi) tutte le illazioni sopra argomentate. Ma ben venga!

SABINA CICCOTTI